

REP.

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

il Responsabile Area 1 dott/dott.ssa..... il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta Amministrazione Comunale di Nicolosi (C.F00147070874), che rappresenta (d’ora innanzi “Comune di Nicolosi”)

E

l’Avv. \_\_\_\_\_, del foro di Catania, C. F....., con studio legale sito in ..... – Via ....., (d’ora innanzi “Professionista”)

PREMESSO che:

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. .... del ..... avente ad oggetto “.....”;

è stato stabilito :

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio;
2. di demandare al Responsabile dell’Area 1 :
  - a )la nomina di Legale, cui affidare l’incarico di rappresentare l’Ente nel giudizio di cui trattasi;
  - b) la stipula del disciplinare d’incarico;
  - c) l’assunzione del relativo impegno di spesa ;

ATTESO CHE

- con determinazione dirigenziale, Registro di Area n. ... del ..... il Responsabile, ha provveduto alla individuazione e nomina dell’avv. ...., del foro di Catania, con studio legale sito in Via ....., nonché all’assunzione del relativo impegno di spesa;

CHE

Occorre sottoscrivere con il Professionista incaricato apposito disciplinare d’incarico

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

1. Il Comune di Nicolosi, come sopra rappresentato, in esecuzione alle deliberazioni di Giunta Comunale n. .... del ..... e della determinazione dirigenziale n ... del ....., affida all'Avv. ...., del foro di Catania, C. F. ...., con studio legale sito in ..... Via ..... , che accetta l'incarico di difendere le ragioni dell'Amministrazione nel giudizio di cui trattasi;

2. Il Comune di Nicolosi , conferirà a quest'ultimo per l'espletamento di tutte le attività inerenti il giudizio di cui al punto 1, il compenso professionale di € ..... decurtato del 20% secondo i parametri indicati nel D.M. n. 147/2022;

3. Le competenze di cui al precedente punto 2. verranno corrisposte, previa emissione di regolare fattura da parte del Professionista, entro novanta giorni dalla cessazione del grado di giudizio per cui l'incarico viene conferito ed a saldo delle competenze dovute, fermo restando che qualora non venissero svolte tutte le fasi del giudizio, oggetto dell'incarico, il compenso pattuito verrà rideterminato sulla base delle attività effettivamente svolte;

4. Il Comune di Nicolosi, potrà concedere, su richiesta scritta del professionista, una anticipazione delle spese vive necessarie per il deposito degli atti, tali anticipazioni, dovranno essere conteggiate e detratte dal saldo finale dai compensi di cui al punto 2;

5. Il Professionista accettando il compenso determinato come al punto 2, si impegna a non pretendere ulteriori compensi professionali, ritenendo ampiamente soddisfatta la prestazione professionale per l'intero giudizio e per il complesso dell'opera prestata. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista, ai sensi dell'art. 2223 del Codice Civile, riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Inoltre, in caso di soccombenza di controparte con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il Professionista si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ad avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In tal caso il Professionista dovrà procedere ad attivare la procedura per il recupero delle stesse.

6. Il Professionista si impegna a comunicare al Comune di Nicolosi il livello di complessità dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al Giudizio e a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

7. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune di Nicolosi resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora

richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

8. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensoriale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, e dettagliatamente indicato al precedente punto 2

9. Il professionista si impegna inoltre, ove l'attività difensiva si protragga per più annualità, a confermare annualmente l'importo del preventivo già fornito all'Amministrazione e sulla base del quale è stato pattuito il compenso di cui al punto 2.

10. Il Professionista incaricato comunicherà, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune di Nicolosi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

11. In caso di recesso del Comune di Nicolosi o di recesso del Professionista per giusta causa, il compenso pattuito sarà rimodulato valutando proporzionalmente l'attività svolta sino al momento del recesso.

12 . Il Professionista incaricato si impegna anche a curare le fasi successive relative alla registrazione della sentenza. In particolare è onere per il Professionista incaricato provvedere a comunicare al Comune di Nicolosi l'importo dovuto per spese di registrazione, tenuto conto dell'esito del giudizio;

13. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo sub specie di contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2222 – 2237 C.C. e verranno espletate dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.

14. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante di controparte) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il

Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Nicolosi l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

15. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Professionista incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Nicolosi.

16. Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sul Professionista salvo casi di forza maggiore. A tal proposito le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 lett. e) del D.L. 138/2011, il Professionista risulta essere assicurato, così come attestato nell'apposita dichiarazione, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

17. Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.

18. La liquidazione di ogni singola fattura (nei limiti e con le modalità di cui a precedenti punti 2 e 3) avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. In caso di fattura irregolare o di certificazione di non regolarità contributiva, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione del Comune di Nicolosi. Il Professionista ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.e i, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima.

19. I pagamenti a favore del Professionista relativi all'incarico oggetto del presente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

20. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione (Legge n.190/2012), gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e a prendere visione e a rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Nicolosi;

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

21 . Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, il Professionista autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.

22. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato d. Lgs. n. 196/2003, informa il Professionista, il quale ne prende atto e da il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

23 Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del Professionista.

Nicolosi , lì

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PROFESSIONISTA